

sieno, visiterà tutte quelle Chiese che vi sono, e dove ve ne sia una sola visiterà tutti gli Altari di essa, similmente pregando per l'estirpazione dell'eresie etc. una volta l'anno guadagni l'Indulgenze delle Sette Chiese di Roma.

Chi penserà divotamente a qualche Mistero della Passione di Nostro Signore, ed a riverenza della medesima Passione bacierà umilmente la terra sette volte, in quel giorno acquisterà l'Indulgenza della Scala Santa, e ciò una volta l'anno.

Chi farà un atto di pentimento vero de' suoi peccati con fermo proposito d'emendarsene, o eserciterà qualche atto di virtù ad esempio de' sudetti Santi, guadagni ogni volta sette anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.

Chi leggerà, o sentirà leggere qualche capitolo della vita de' sudetti cinque Santi, o visiterà il di loro Altare, o venererà la di loro Immagine, pregando per l'esaltazione di Santa Chiesa, e per la conversione de' peccatori guadagni ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chi farà qualche limosina a' poveri, o pure gl'istruirà, o farà istruire nelle cose che appartengono alla fede, e a' buoni costumi, acquisti ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chiunque si eserciterà nella divozione del Santissimo Sacramento dell'Altare, o della Beata Vergine, meditando quel Mistero, e i benefici che a noi ne derivano, ovvero compatendo a' dolori che sentì la Beatissima Vergine per la passione e morte del suo Figliuolo, o in altra forma venerando il Santissimo Sacramento, e pregando per i bisogni della Santa Chiesa, guadagni ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chi al suono della campana di qualche Chiesa, la sera, o al mezzo giorno reciterà le solite preci *Angelus Domini etc.*, o non sapendole un Pater noster, ed un'Ave Maria, o parimente suonando il segno per li morti reciterà il Salmo *De profundis*, o non sapendo detto Salmo, dirà un Pater noster, ed un'Ave Maria, conseguisca cento giorni d'Indulgenza.

Chi stando in Roma, o nel suo distretto per lo spazio di venti miglia, per legittimo impedimento non potrà esser presente alla Benedizione solenne, che il Sommo Pontefice suol dare nel giorno di Pasqua e dell'Ascensione, se confessato e comunicato pregherà per l'estirpazione dell'eresie etc. acquisterà l'Indulgenza, come se fosse presente, la quale Indulgenza conseguirà parimente, chi sarà fuori di Roma, e di tal distretto, in qualsivoglia luogo si sia, benchè egli non sia impedito facendo le cose sudette.

Chiunque in articolo di morte raccomanderà divotamente a Dio l'anima sua invocando il Santissimo Nome di Gesù con la bocca, e non potendo, col cuore, pentito veramente, e come sopra confessato e comunica-

to, o non potendo, almeno contrito, conseguirà la remissione di tutti i peccati, e l'Indulgenza Plenaria.

Ciascuna delle sopradette Indulgenze potrà applicarsi per modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

Per acquistare le sopradette Indulgenze basta avere una Corona, o Medaglia etc. benedetta da Sua Santità con le medesime Indulgenze, facendo gli atti prescritti come sopra, benchè per altro si dovessero fare per obbligo.

Comanda Sua Santità, che nella distribuzione ed uso di queste Medaglie, Corone etc. si osservi il Decreto della fel. me. di Alessandro VII stampato sotto li 6 Febraro 1657, cioè, che le Medaglie, Corone etc. benedette con le sopradette Indulgenze non passino la persona di quelli a' quali saranno concesse, o a' quali da questi saranno distribuite per la prima volta, e che non si possano prestarsi ad altri, o darsi precariamente, altrimenti perdano l'Indulgenze che hanno, e che perdendosene una, non se ne possa sostituire in suo luogo un'altra.

Sua Santità proibisce la stampa di queste Indulgenze in ogni altro luogo fuori di Roma.

Ant. M. Erba Prot. Apost. e Segretario

VIII.

Sommario delle Indulgenze concesse dalla fel. mem. di Paolo V all'Archiconfraternita della Santissima Concezione della Beatissima Vergine Maria in Ss. Lorenzo e Damaso di Roma.

La felice memoria di Paolo V avendo deliberato di prescrivere all'Archiconfraternita dell'istessa Concezione certe, e particolari Indulgenze, delle quali per l'avvenire possa godere, per questa causa ha rvocato ed annullato le Indulgenze, e doni spirituali per qualunque Pontefice ne' tempi andati concessi alla detta Archiconfraternita.

E di nuovo Sua Santità ha concesso a tutti li fedeli dell'uno e l'altro sesso, i quali per l'avvenire entreranno in detta Archiconfraternita nel primo giorno del loro ingresso, se saranno veramente pentiti, confessati e comunicati Indulgenza Plenaria.

E tanto alli Fratelli e Sorelle, che di presente, e poi di tempo in tempo si faranno descrivere in detta Archiconfraternita, quanto a quelli che vi sono già descritti, quali in articolo di morte pentiti, confessati e comunicati, e non potendo, almeno contriti divotamente invocheranno il nome di Gesù e di Maria colla bocca, se potranno, se non potranno, col cuore, parimente concede Indulgenza Plenaria come sopra.

Ed ancora ai medesimi Fratelli e Sorelle, quali pentiti, confessati e comunicati nel giorno della festività della Concezione della Beata Vergine Maria pregheranno il Signore per la concordia dei Principi Cristiani, per l'estirpazione dell'eresie, ed esaltazione di Santa Madre Chiesa, concede parimente Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

Di più ai Fratelli e Sorelle, quali nelle feste della Natività, Annunziata, Purificazione ed Assunzione della Beatissima Vergine Maria pentiti, e confessati si comunicheranno, e pregheranno come sopra, in ciascun giorno delle dette feste concede sette anni d'Indulgenza, e tante altre quarantene.

Ed a quelli che intervengono alla Processione solita farsi ogni anno da detta Archiconfraternita nel giorno della festa della Concezione di essa Beatissima Vergine Maria nel qual giorno essa Archiconfraternita suole dotare, e vestire le povere verginelle, concede tre anni ed altrettante quarantene.

E parimente a quelli, quali saranno presenti alle Congregazioni così pubbliche, come private della medesima Archiconfraternita, dove si trattano li negozi di quella, rilascia per ogni volta cento giorni.

Inoltre tanto alli detti Fratelli e Sorelle, quanto agli altri fedeli cristiani dell'uno e l'altro sesso, quali ciascun giorno di feste, vigilie, e Sabbati di essa Beatissima Vergine Maria di tutto l'anno intervengono nella Cappella della Concezione dell'istessa Archiconfraternita situata nella predetta Chiesa dei Ss. Lorenzo e Damaso, ed ivi sentiranno le Litanie, e l'Antifona *Salve Regina*, ovvero essi le reciteranno, ogni volta le rilascia cento giorni.

Ed ancora alli detti Fratelli e Sorelle solamente, quali accompagneranno alla sepoltura ecclesiastica li corpi dei defonti Fratelli e Sorelle della detta Archiconfraternita, e pregheranno il Signore per l'anima di quel defonto, rilascia per ogni volta duecento giorni.

Ed ogni volta, che faranno la sera l'esame della coscienza, e si raccomanderanno alla protezione dell'istessa Beatissima Vergine Maria, e dell'Angelo Custode, per ogni volta rilascia cento giorni.

Ed a quelli che in onore della medesima Immacolata Vergine sovverranno alle povere verginelle, acciò non venghino nella potestà del Diavolo, e le ajuteranno, ovvero in qualsivoglia modo le troveranno occasione per conservazione della loro pudicizia, ogni volta che faranno questo concede un anno d'Indulgenza.

Ed a quelli che daranno opera, che si faccia pace ed unione fra li fedeli, ovvero lascino il peccato, ovvero visiteranno gli ospedali e li carcerati, ed insegneranno agl'ignoranti la Dottrina Cristiana, per ogni volta gli rilascia sessanta giorni.

Ed a quelli che reciteranno divotamente l'Uffizio della Beatissima Vergine Maria per ogni volta concede cinquanta giorni.

Ed a quelli, quali per un mese continuo reciteranno detto Uffizio ogni giorno, e poi confessati si comunicheranno una volta per ciascun mese, concede sette anni ed altrettante quarantene dell'ingiunte, o altrimenti dovute penitenze secondo la forma consueta di Santa Madre Chiesa in ogni mese, che ciò faranno.

Di più concede alla detta Archiconfraternita, ed alli suoi Uffiziali, che sono al presente, e saranno in avvenire, di poter comunicare tutte, e ciascuna delle suddette grazie spirituali, ed Indulgenze all'altre Confraternite, che sotto l'invocazione della Concezione della stessa Beatissima Vergine Maria al presente sono erette, e si erigeranno in avvenire in qualsivoglia luogo, osservata però la forma della Costituzione della fel. me. di Clemente VIII, e questo non ostante qualunque Costituzione ed Ordinazione Apostolica, nè qualsivoglia altro in contrario.

E queste Indulgenze vuole Sua Beatitudine, che durino in perpetuo, come più chiaramente appare dal Breve di Sua Santità. Dato in Roma presso San Marco sotto l'Anello del Pescatore li 5 Luglio 1607 l'anno terzo del suo Pontificato.

Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis praeposita die 12 Decembris 1744 suprad. Summarium imprimi possit. De quibus facta die 16 ejusdem mensis per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sacrae Congregationis benigne approbavit.

C. CARD. DE HIERONYMIS PRAEF.

A. M. Erba Prot. Apost. Secr.

IX.

Sommario delle Indulgenze perpetue concesse dalla san. me. di Alessandro VII per suo Breve che comincia « Cum sicut » in data del 27 Luglio 1660 e confermate dalla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV con sua Bolla dei 7 Marzo 1741 all' Archiconfraternita di S. Margherita di Cortona chiamata della Penitenza e Contrizione eretta nella Chiesa della medesima Santa de' PP. Minori Osservanti di S. Francesco della stessa città.

1.º Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati a tutti li fedeli dell'uno e l'altro sesso, che pentiti, confessati e comunicati si

faranno ascrivere in detta Archiconfraternita, per il giorno del suo ingresso e pregheranno Iddio per la concordia fra i Principi Cristiani, estirpazione dell'eresie, ed esaltazione della S. Madre Chiesa.

2.º Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati allì Confratelli e Consorelle che in articolo di morte confessati e comunicati, e ciò non potendo fare, almeno contriti invocheranno con il cuore, non potendo colla bocca, il Santissimo Nome di Gesù.

3.º Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati allì Confratelli e Consorelle, che pentiti, confessati e comunicati nel giorno della festa di detta S. Margherita dalli primi vesperi al tramontare del sole visiteranno la Chiesa o Cappella o Oratorio di detta Archiconfraternita, ed ivi pregheranno come sopra.

4.º Indulgenza di sette anni e sette quarantene allì Confratelli e Consorelle veramente pentiti, confessati e comunicati che nella terza festa di Pasqua di Resurrezione, nella Domenica di Pentecoste, nella festa della Natività di S. Giovanni Battista, e nella festa di S. Matteo Apostolo visiteranno la Chiesa, Cappella, o Oratorio della medesima Archiconfraternita, ed ivi pregheranno come sopra.

5. Indulgenza di giorni settanta allì medesimi Confratelli e Consorelle ogni volta che interverranno alle Messe ed altri divini Uffici da celebrarsi o recitarsi in detta Archiconfraternita in qualunque luogo si fanno.

6.º Simile per ogni volta che interverranno alle Congregazioni pubbliche o private della stessa Archiconfraternita in qualunque luogo si faranno.

7.º Simile per ogni volta che alloggeranno i poveri e le persone miserabili, e procureranno la pace tra i nemici e cercheranno la loro riconciliazione.

8.º Simile per ogni volta che accompagneranno alla sepoltura il cadavere de' medesimi Confratelli e Consorelle o d'altri defonti.

9.º Simile per ogni volta che interverranno a qualsivoglia Processione da farsi con licenza dell'Ordinario, o accompagneranno il SS. Sacramento tanto quando si porta agl' infermi, che in qualunque altro luogo o in qualsivoglia maniera, oppure quando fossero impediti, sentendo il segno della campana reciteranno un *Pater* ed *Ave* in suffragio delle anime de' Confratelli e Consorelle defonti.

10. Simile per ogni volta che convertiranno qualche peccatore o lo ridurranno alla strada della salute eterna, o insegneranno i precetti di Dio e le altre cose che sono necessarie per conseguire l'eterna salute, a quelli che non le sanno.

11.º Simile finalmente per ogni volta che si eserciteranno in qualunque altra opera di pietà.

12.º E che tutte le suddette Indulgenze possa ognuno guadagnarle per se, oppure applicarle per modo di suffragio alle anime dei fedeli defonti.

13.º La Santità di Nostro Signore per Breve che comincia « *Exponi nobis* » spedito a tenore del Voto della S. Congregazione delle Indulgenze, e Sacre Reliquie ai 6 Aprile 1748 con cui ha eretta in Archiconfraternita la predetta *alias* Confraternita concede facoltà allì Officiali della medesima di aggregare qualunque altra Confraternita del medesimo Istituto in qualunque parte del mondo, osservando però la forma della Costituzione di Clemente VIII, e di comunicare alle medesime Confraternite aggregate tutte le Indulgenze già concesse alla stessa Archiconfraternita.

A. M. Erba Proton. Apost. Secret.

X.

Summarium Indulgentiarum concessarum tam Congregationi Primae Primariae, sub titulo Annunciationis B. M. Virginis in Collegio Romano, quam coeteris Sodalitiis, Confraternitatibus, aut Congregationibus in reliquis Societatis Jesu Collegiis, Domibus, Seminariis, Residentiis, et quibuscumque aliis locis, sub gubernio ejusdem Societatis existentibus; vel Sodalitia sint Scholarium tantummodo, vel non Scholarium, vel utrorumque simul sive utriusque sexus Christifidelium; dummodo eidem Congregationi Primae Primariae a Praeposito ejusdem Societatis pro tempore Generali juxta facultatem ipsi ab Apostolica Sede concessam, pluriesque confirmata sint aggregata.

Indulgentia Plenaria pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus

1.º Quicumque Sodales, aut qui sunt extra Sodalitatem Christifidelium utriusque sexus vere poenitentes et confessi ac S. Communionem reffecti Ecclesiam seu Cappellam, Oratorium, seu locum ubi erunt in die festivitatis seu Solemnitatis Invocationis seu Tituli sub quo unaquaeque Sodalitas erecta sit; a primis ejusdem diei vesperis usque ad solis occasum ejusdem festivitatis pie visitaverint; et ibidem pro Reipublicae Christianae conservatione et augmento, pro haeresum extirpatione, Principum Christianorum mutua et universali pace, ac Romani Pontificis prosperitate oraverint; vel alias preces pro sua quisque devotione ad Deum effuderint Indulgentiam Plenariam consequuntur.

2.º Si Sodalitium alium Titulum, seu alium Patronum habuerit, praeter Beatissimam Virginem, eo die quo ejusdem festum celebrabitur

eodem modo Indulgentia Plenaria concessa est; si talis Titulus non adsit, cujuslibet Congregationis Moderator potest singulis annis eligere quem voluerit.

3.^o Utraque festivitas etiamsi extra locum Sodalitii celebretur, et ad alium diem infra annum, etiam ad diem Dominicum transferatur; praedictae Indulgentiae eo die quo celebratur festum, et ad Altare, in quo celebratur concessae sunt; etiam si incidisset eo die festum duplex, quo casu una Missa Votiva Solemnis de hujusmodi festo translato celebrari poterit.

Indulgentiae Plenariae pro solis Sodalibus, seu Sodalitiorum Ministris, seu ipsis inservientibus

4.^o Quo die in Sodalitatem quispiam recipitur, si vere poenitens, et confessus fuerit, eodemque die Sanctissimae Eucharistiae Sacramentum sumpserit in Ecclesia ubi praedicta Sodalitas fuerit, vel ubi potuerit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem consequitur.

5.^o Item in Articulo Mortis.

6.^o Item Sodales, qui festis diebus Natalis, et Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, et Annunciationis, Assumptionis, Conceptionis et Nativitatis B. M. Virginis vere poenitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum ibidem sumpserint.

7.^o Nec non semel in hebdomada in iis diebus, in quibus juxta praedictae Primae Primariae sive aliarum alibi erectarum vel erigendarum Congregationum ac Sodalitatum statuta ac regulas, seu consuetudines, Sodalium conventus haberi solent; et vere poenitentes, et confessi ac S. Communionem refecti Ecclesiam, sive Cappellam, Oratorium, seu locum uniuscujusque Sodalitii ac Congregationis visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, et S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint; quoties tamen in eadem hebdomada, aut ter conveniunt Sodales, dies pro Indulgentia Plenaria consequenda erit ad singulorum arbitrium; monentur tamen Sodales a Moderatorum directione in his et in omnibus dependere.

8.^o In Sodalitiis, in quibus Sodales vespere, noctu, seu alia quacumque hora post meridiem convenire solent, dies pro Indulgentia Plenaria consequenda, vel eadem, vel subsequens esse potest, ad eorum arbitrium.

9.^o Moderatores ejusdem Societatis Jesu Presbyteri quoties Congregationum Sodales, aut Ministros visitaverint, eosque spiritualibus monitis, sive ad morborum incommoda patienter toleranda, sive ad mortem

de manu Domini libenter acceptandam adjuverint, et coram aliqua Crucifixi Salvatoris Nostri imagine ter saltem Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam juxta Pontificis et S. Matris Ecclesiae mentem ab ipsis recitari curaverint, quo die iidem infirmi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Indulgentiam Plenariam ipsis applicare possunt.

10.^o Indulgentiam Plenariam semel in hebdomada concessam, bis in anno lucrari possunt Sodales, etiam si locum ipsum Sodalitii non visitaverint; dummodo aliud templum visitent in quo Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumant, et generalis Confessio, vel totius antea vitae vel ab ultima generali praecedat.

11.^o Hac occasione generalis Confessionis usus maximopere laudatur, uti etiam praecipue a Summis Pontificibus specialis erga Beatissimam Virginem Mariam devotio commendatur; Sodalibus insuper injungitur, ut Praepositi Generalis, ac peculiarium Moderatorum ab ipso deputatorum mandatis consiliisque alacri, et prompta voluntate obtemperare numquam recusent.

Indulgentia septem annorum, quam iidem consequuntur toties, quoties

12.^o Qui corpora Sodalium vel aliorum Christifidelium ad Ecclesiasticam sepulturam persecuti fuerint.

13.^o Qui per campanae signum de extremo fidelis alicujus agone, aut transitu admoniti, ad Deum pro infirmi salute, aut ejus felici transitu vel pro defuncti requie fuerint deprecati.

14.^o Qui coetibus tum publicis tum privatis, vel divinis Officiis vel spiritualibus colloquiis et exortationibus.

15.^o Qui piis Officiis etiam in Sodalium vel aliorum Christifidelium defunctorum per ipsam Congregationem ordinandis, et a Praeposito Generali Societatis Jesu vel ejus Vicario approbandis etc.

16.^o Qui Missae Sacrificio diebus feriatis interfuerint.

17.^o Qui conscientiam suam diligenter examinaverint vespere antequam cubitum eant.

18.^o Qui pauperes infirmos tam Sodales, quam alios in Hospitalibus vel domibus privatis etc.

19.^o Qui carcere detentos visitaverint.

20.^o Qui pacem inter inimicos conciliaverint.

Declaratio et aliae Indulgentiae

21.^o Has etiam omnes Indulgentias consequi poterunt Sodales ubi-
vis locorum commorantes, si apud Ecclesiam eorundem locorum, aut
alibi, ut poterunt, opera praestabunt, quae sunt servanda ad hujusmodi
Indulgentias consequendas.

22.^o Sodales consequuntur omnes Indulgentias Stationum Ecclesia-
rum Urbis, sive intra sive extra muros illius, si diebus Quadragesimae,
et aliis anni temporibus, ac diebus Stationum hujusmodi Ecclesiam So-
cietatis Jesu, si ibi fuerit, alioquin aliam Ecclesiam seu Cappellam in
locis, ubi eos pro tempore esse contigerit, devote visitaverint, et ibi septies
Orationem Dominicam, et septies Angelicam Salutationem recitaverint.

Indulgentiae pro Defunctis

23.^o Omnes supradictae Indulgentiae applicari possunt in suffra-
gium animarum fidelium defunctorum.

24.^o Altare cujusvis Congregationis aut Sodalitii ejusmodi est Pri-
vilegiatum cum extensione ad omnes Sacerdotes pro anima quorumlibet
ipsorum Sodalium tantum.

25.^o Ipsi vero Sodales Sacerdotes possunt pro anima suorum pari-
ter Sodalium celebrare Missam cum eodem Privilegio ad quodlibet Al-
tare cujuscumque Ecclesiae.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita
superexpressum Indulgentiarum ac Privilegiorum Summarium
approbari, publicari ac imprimi posse censuit; de quibus facta
per me ejusdem Sac. Congregationis Pro-Secretarium die 7 De-
cembri 1748 Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua vo-
tum S. Congregationis benigne approbavit.

FR. J. CARD. PORTOCARRERO PRAEF.

A. E. Vicecomes Pro-Secret.

XI.

*Sommario delle Indulgenze concesse in perpetuo dalla Santità di N. S.
Papa Benedetto XIV nel suo Breve che comincia « Inexhausti Ec-
clesiae Thesauri » emanato sotto li 28 Febraro 1750 tanto ai Ter-
ziari secolari dell'uno e l'altro sesso, che professano la Regola del
Terz'Ordine di S. Francesco di Paola, quanto a' Cordigieri che por-
tano il Cordone benedetto, annullando tutte le altre Indulgenze già
concesse ai medesimi da altri sommi Pontefici.*

1.^o Qualunque fedele si dell'uno che dell'altro sesso quale nel giorno
in cui si farà ascrivere al detto Terz'Ordine per professare la detta Re-
gola essendo veramente pentito e confessato riceverà il SS. Sacramento
dell'Eucaristia conseguirà Indulgenza Plenaria.

2.^o Li medesimi Terziarii secolari che veramente pentiti, confessati
e comunicati visiteranno nelle feste della Dedicazione di S. Michele
Arcangelo, S. Francesco di Paola, S. Francesco di Sales, e di quella di
tutti i Santi (primo giorno di Novembre) dalli primi vesperi sino al
tramontar del sole delle stesse feste una delle Chiese de'Padri dell'Or-
dine de'Minimi di S. Francesco di Paola, ed in mancanza di questi nella
città o luogo dove questi dimoreranno, visiteranno qualunque altra Chiesa
di detta città o luogo ed ivi pregheranno per la pace e concordia tra
i Principi Cristiani, per l'estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione di
S. Madre Chiesa, in ciascuno dei detti giorni ne'quali ciò faranno, gua-
dagneranno Indulgenza Plenaria.

3.^o Li medesimi Terziarii secolari che essendo in articolo di morte
saranno veramente pentiti, confessati e comunicati, e non potendo ciò
fare, saranno almeno contriti ed invocheranno il SS. Nome di Gesù col
cuore, non potendo colla bocca, guadagneranno Indulgenza Plenaria.

4.^o Li medesimi Terziarii secolari che nelli giorni di Quaresima
ed altri giorni dell'anno descritti nel Messale Romano per le Stazioni,
visiteranno una Chiesa dell'Ordine de'Minimi di S. Francesco di Paola,
nella città o luogo dove queste vi saranno, altrimenti qualche altra
Chiesa della stessa città o luogo dove questi dimoreranno ed ivi faranno
orazione per qualche spazio di tempo conseguiranno le stesse Indul-
genze, che conseguirebbero se nelli medesimi giorni visitassero le Chiese
sitate tanto dentro che fuori delle mura di Roma, quali sono desti-
nate nel Messale Romano per l'Indulgenza delle dette Stazioni.

5.^o Li medesimi Terziarii secolari che veramente pentiti, confessati
e comunicati visiteranno qualche Chiesa come sopra nelle feste della

Natività di N. S. Gesù Cristo, Risurrezione del medesimo, e Pentecoste, come parimenti della Natività, Annunziazione, Purificazione, Assunzione della Beatissima Vergine Maria; dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo, ed in altre de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni e Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, Mattia, ed ivi pregheranno come sopra, acquisteranno ognuna di dette feste Indulgenza di sette anni e sette quarantene.

6.º Gli altri fedeli dell'altro sesso, benchè non abbiano professato il detto Terz' Ordine, nel giorno nel quale riceveranno il Cordone o Cingolo di lana quale dicono di S. Francesco di Paola benedetto dai Superiori *pro tempore* dell'Ordine de'Minimi, o da altro Sacerdote professato dello stesso Ordine, oppure da qualunque altro deputato dai medesimi Superiori, confessati e comunicati conseguiranno Indulgenza Plenaria.

7.º Inoltre i medesimi i quali veramente pentiti, confessati e comunicati nella festa di S. Francesco di Paola dalli primi vesperi sino al tramontar del sole di detta festa, visiteranno qualche Chiesa delli Frati dell'Ordine de'Minimi, o in mancanza di quella, qualunque altra Chiesa della città o luogo dove si troveranno ed ivi pregheranno come sopra, guadagneranno Indulgenza Plenaria.

8.º Parimenti li medesimi che in articolo di morte veramente pentiti, confessati e comunicati, ovvero non potendo ciò fare, almeno contriti invocheranno il Nome di Gesù col cuore, non potendo colla bocca, acquisteranno Indulgenza Plenaria.

9.º Di più alli medesimi li quali portando il Cordone o sia Cingolo benedetto di lana, una volta il giorno faranno qualche preghiera in onore di N. S. Gesù Cristo e de'suoi Ss. Apostoli in qual giorno ciò faranno acquisteranno Indulgenza di cento giorni.

10.º Finalmente tanto li Terziarii secolari, quanto gli altri fedeli dell'uno e l'altro sesso detti Cordigeri, ogni qual volta essi o ciascuno di quelli divotamente intervengono alle Messe o altri Divini Offizi che si celebreranno o reciteranno nella Chiesa, o alloggeranno i poveri, o metteranno o procureranno di mettere o far mettere la pace tra i nemici, o ancora accompagneranno alla sepoltura li corpi dei defonti, o intervengono a qualche Processione da farsi con licenza dell'Ordinario, o accompagneranno il SS. Sacramento, tanto nelle Processioni, quanto allor quando si porta agl'infermi, oppure legittimamente impediti reciteranno al segno della campana un *Pater* ed *Ave*, o reciteranno cinque *Pater* ed *Ave* per li bisogni di S. Chiesa, o per l'anime de' defonti tanto del medesimo Terz' Ordine, quanto de' detti Cordigeri, o ridurranno a miglior vita li peccatori, o insegneranno agl'ignoranti i Co-

mandamenti di Dio e quelle cose necessarie per salvarsi, o faranno qualch'altra opera di pietà o carità, ogni volta che ciò faranno acquisteranno l'Indulgenza di sessanta giorni.

11.º E di più tanto alli Terziarii secolari quanto ai medesimi Cordigeri che tutte le suddette Indulgenze possino applicarsi per modo di suffragio alle anime de' fedeli defonti.

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis praeposita die 19 Januarii 1756 praefatum Indulgentiarum Summarium approbari publicari, typisque mandari posse censuit. De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 28 predicti mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

FR. J. CARD. PORTOCARRERO PRAEF.
A. E. Vicecomes Secret.

XII.

Sommario delle Indulgenze e Privilegii concesse in perpetuo dalla S. Sede Apostolica al Ven. Collegio de' Caudatarii degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali.

Erettosi nella Ven. Chiesa di S. Maria della Purità nel Borgo Vaticano il Collegio de' Caudatarii degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali dalla sa. me. di PP. Paolo III con sue Lettere Apostoliche in data dei 22 Novembre 1546; furono successivamente concesse dal Sommo Pontefice Gregorio XV con suo Breve segnato li 22 Aprile 1623, allo stesso Collegio le infrascritte perpetue Indulgenze come dal riferito Breve esistente nell'Archivio d'esso Collegio, ad effetto potessero tutti gli ascritti e da iscriversi al medesimo godere di tali spirituali vantaggi.

Indulgenza Plenaria e remissione di tutti li peccati a ciascun Caudatario, adempite che abbia le consuete condizioni prescritte dalla Chiesa nel primo giorno che sarà ascritto al Collegio.

Indulgenza Plenaria e remissione di tutti li peccati a tutti li Caudatarii, i quali in articolo di morte veramente pentiti, confessati e comunicati, o non potendo ciò fare, almeno contriti, divotamente invocheranno il Santissimo Nome di Gesù colla bocca se potranno, o almeno col cuore.